



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
DIREZIONE AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2A.00) SERVIZIO IMPRESE E MERCATI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 226 DEL 23-09-2013

OGGETTO: LEGGE N. 82 DEL 20 FEBBRAIO 2006 ARTICOLO 9 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DI TALUNI PRODOTTI VITIVINICOLI NELLA REGIONE MOLISE. CAMPAGNA 2013-2014

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
F.TO MICHELE ANTONIO CONTE

Campobasso, 23-09-2013

ALLEGATI N. 0

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.gs. 30.3.2001, n. 165;

VISTA la L.R. 8.4.1997, n. 7;

VISTA la D.G.R. n. 117 del 12.2.1998 e le allegate direttive ;

VISTA la legge 20 febbraio 2006 n° 82, concernente le "disposizioni di attuazione della Normativa Comunitaria sulla Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) del vino";

VISTO il Reg. (CE) n° 423/08 della Commissione, dell'8 maggio 2008, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTO il Reg. (CE) n° 479/08 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n° 1493/99, n° 1782/03, n 1290/05 e n° 3/08 e abroga i Regolamenti (CEE) n° 2392/86 e n° 1493 /99;

VISTO il Reg. (CE) n° 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 479/08 del Consiglio, relativo alla Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. n° 207 del 6 settembre 2003, modificato da ultimo dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. n° 79 del 4 aprile 2006, concernente un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTO il Decreto Ministeriale n° 2552, dell'8 agosto 2008 – Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

VISTO il reg. n. 606 della Commissione del 10 luglio 2006, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO il Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e in particolare l'allegato XV bis rubricato " Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole", nella formulazione definita a seguito dell'inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 – di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 9 ottobre 2012, n. 278, recante "Disposizioni Nazionali per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";

PRESO ATTO delle istanze presentate: dalla cantina Cliternia di Campomarino in data 13 settembre 2013 prot. n. 23750/13, dalla cantina San Zenone in data 20 settembre 2013 prot. n. 24285/13 e dal Consorzio per la Valorizzazione dei vini DOC del Molise in data 16 settembre 2013 prot. n. 23910/13, con le quali si chiede l'autorizzazione regionale ad effettuare, per la campagna 2013-2014, la pratica dell'arricchimento dei prodotti destinati a diventare vini da tavola, vini ad IGP, DOP, a seguito delle avverse condizioni climatiche che si sono avute nelle zone maggiormente vitate (precipitazioni continue ed abbondanti, temperature fuori dalla media stagionale), che hanno influenzato negativamente la regolare maturazione delle uve;

VISTE altresì le note del Consorzio Regionale Molisano di Difesa, pervenute in data 16 settembre 2013 prot. n. 23932/13 e in data 23 settembre 2013 prot. n. 24455/13 dove vengono evidenziate le avverse condizioni meteorologiche e le ripercussioni sullo stato fitosanitario delle uve;

TENUTO CONTO delle molteplici segnalazioni verbali dei danni causati dalle avversità atmosferiche pervenute al competente servizio da singoli viticoltori;

CONSIDERATO che l'annata viticola 2013, dopo un inverno rigido e ricco di precipitazioni, è stata caratterizzata da una primavera fresca e piovosa, e da un caldo estivo a partire dalla prima decade di luglio a cui ha fatto seguito un abbassamento notevole delle temperature nella terza decade del mese di agosto in poi con sbalzi termici rilevanti; che le recenti precipitazioni intense, abbondanti e frequenti, hanno determinato, per alcuni vitigni, oltre al rallentamento del ciclo vegetativo anche alla comparsa di patologie fungine più evidenti negli ambienti di pianura, ma con presenza, seppur non rilevante, anche in ambienti collinari;

RILEVATO che per le motivazioni sopra evidenziate e dalle analisi delle segnalazioni in possesso di questo Servizio, si ha un'influenza negativa sulle fasi fenologiche della vite, tale da compromettere la normale maturazione delle uve;

RITENUTO necessario, in applicazione delle disposizioni nazionali attuative dei regolamenti CE sopra citati, autorizzare la pratica dell'arricchimento dei prodotti della vendemmia destinati a diventare vini da tavola, vini ad IGP e DOP;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto:

1. di autorizzare, per la campagna vitivinicola 2013-2014, ai sensi della normativa in oggetto l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuto da uve raccolte nella Regione Molise destinati a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con l'indicazione dell'annata e della varietà di uva
- vini a Indicazione Geografica Protetta;
- vini a Denominazione di Origine Protetta

Per tutte le tipologie previste dagli specifici disciplinari, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumante, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità di origine protetta, fino ad un massimo di 1,5% vol., utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

2. di stabilire che l'operazione di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità di origine protetta, sono consentite per le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione nella Regione Molise;

3. di precisare che le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente;

4. di inviare copia del presente provvedimento al MIPAAF - Dipartimento delle Politiche Europee e internazionali – D.G. per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali e dell'Unione Europea – PIUE VIII Via XX Settembre , 20 cap.00187 ROMA, all'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari Ufficio Periferico di Campobasso via Pianese, 32 cap. 86100 Campobasso;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Molise www.regione.molise.it

SERVIZIO IMPRESE E MERCATI
Il Direttore
F.TO EMIDIO MASTRONARDI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005. 82

La presente copia è conforme all'originale, composto da n. 2 fogli, che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, 23 SET 2013

